

Costi POS e iniquità dell'imposta di soggiorno per albergatori

L'evoluzione dogmatica dopo le Sezioni Unite n. 1527/2026 svela il paradosso della rivalsa monca e degli oneri di transazione a carico delle imprese ricettive

Ludovica Cella — Vicepresidente regionale di Federalberghi Emilia-Romagna e presidente di Federalberghi Piacenza

Aggiornato al 7 luglio 2026. L'ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione ha composto il contrasto sulla giurisdizione, ma ha anche messo a nudo il paradosso economico di oneri esattoriali scaricati interamente sulle strutture ricettive.

Abstract: *L'analisi economica e gestionale dell'imposta di soggiorno rivela un carico sproporzionato per le imprese ricettive. Se la riforma del 2020 e l'ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite hanno chiarito lo status di responsabile d'imposta dell'albergatore escludendo la giurisdizione contabile, la gestione pratica del tributo mostra una profonda stortura. L'hotel riscuote l'imposta tramite pagamenti elettronici (POS) e portali di prenotazione (OTA), sopportando a proprie spese le commissioni bancarie di transazione a causa del divieto di surcharging, per poi riversare ai Comuni il cento per cento dell'importo nominale. Questa rivalsa mutilata si scontra con gli articoli 23, 41 e 53 della Costituzione, configurando una prestazione patrimoniale imposta che erode i margini delle aziende private. A fronte dei dinieghi dei giudici amministrativi e contabili (TAR Lazio n. 11950/2018 e Corte dei conti Campania n. 159/2018) a riconoscere rimborsi o aggravi di riscossione, si rende necessario un intervento legislativo nazionale per sanare un sistema che trasforma gli imprenditori in esattori gratuiti dello Stato.*

Abstract: *This paper examines the financial and administrative burden of the tourist tax on accommodation businesses. While recent reforms and Order No. 1527/2026 of the Supreme Court Joint Sections confirm the hotelier's status as a tax collector responsible for payment ("responsabile d'imposta") and exclude the jurisdiction of the Court of Auditors, the practical enforcement exposes a severe gap. Hoteliers must collect the tax via digital payments (POS) and online travel agencies (OTAs), absorbing all transaction fees due to the prohibition of surcharging, while remitting 100% of the nominal tax to municipalities. This incomplete recourse conflicts with Articles 23, 41, and 53 of the Italian Constitution, acting as an illegitimate financial burden that directly reduces operating margins. In light of judicial rulings (TAR Lazio No. 11950/2018 and Court of Auditors Campania No. 159/2018) denying any collection fee or refund, a federal legislative reform is required to prevent businesses from serving as unpaid tax collectors.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **La fine della giurisdizione contabile:** L'ordinanza delle Sezioni Unite Civili n. 1527/2026 sancisce in via definitiva l'esclusione della giurisdizione erariale della Corte dei conti sul gestore, confermando che il rapporto è di natura squisitamente tributaria e governato dallo status di responsabile d'imposta.
- **Il paradosso finanziario della rivalsa monca:** Il divieto di surcharging (PSD2) impedisce agli albergatori di addebitare ai clienti le commissioni bancarie sui pagamenti elettronici. L'hotel subisce un haircut bancario dell'1,2%-2,5% (e fino al 18% sulle prenotazioni OTA) anche sulla quota relativa all'imposta di soggiorno, ma deve riversare il 100% nominale al Comune, subendo una perdita di cassa netta.
- **Il vulnus costituzionale degli oneri esattoriali:** L'obbligo di prestare un servizio di esazione gratuito sopportandone i costi vivi viola l'art. 23 (prestazione patrimoniale imposta), l'art. 53 (aggressione della capacità contributiva del gestore anziché del turista) e l'art. 41 (compressione della libertà di iniziativa economica).
- **La sproporzione delle sanzioni amministrative:** I regolamenti comunali che dispongono la sospensione della licenza ricettiva per morosità tributaria dell'imposta di soggiorno (legittimati da Cons. Stato n. 1016/2020) rappresentano strumenti punitivi abnormi che minacciano la sopravvivenza aziendale.

INDICE DEI CONTENUTI

01. Oneri esattoriali a costo zero: il paradosso economico dell'esattore gratuito

Le **imprese ricettive italiane** sopportano un **carico burocratico e finanziario** per i tributi locali privo di riscontri in altri comparti dell'economia. L'**iniquità dell'imposta di soggiorno per albergatori** non è soltanto un problema di adempimenti amministrativi, ma si traduce in **costi vivi scaricati** interamente

sulle aziende private. Gli operatori agiscono come **esattori gratuiti** per i Comuni, coprendo spese di gestione e **oneri finanziari** che erodono i margini dei bilanci aziendali.

Il sistema si regge su una **profonda asimmetria**. I Comuni incassano risorse consistenti destinate, almeno sulla carta, a valorizzare le destinazioni turistiche. Gli alberghi, al contrario, subiscono un'**intermediazione coatta** priva di ristori o compensi. Con la **transizione digitale** e la quasi totalità dei pagamenti tracciabili, questa forzatura comporta uscite reali: gli imprenditori pagano le **commissioni bancarie** su somme che non concorrono a formare il fatturato aziendale ma transitano solo per essere versate all'erario locale.

La Cassazione, con l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527/2026, ha sgombrato il campo dalle incertezze sulla **responsabilità contabile** e sulla giurisdizione. Escluso il gestore dalla qualifica di agente contabile della Pubblica Amministrazione, il **paradosso economico** emerge con chiarezza: costringere un soggetto estraneo all'iter amministrativo comunale a prestare un servizio di esazione gratuito configura una **prestazione patrimoniale imposta** ingiustificata. L'analisi operativa di queste dinamiche dimostra che la gestione del tributo non può più essere considerata a costo zero per le nostre strutture.

02. La fine dell'agente contabile: il nuovo rischio d'impresa dopo le Sezioni Unite n. 1527/2026

2.1 — Dal rischio penale del peculato alla depenalizzazione del Decreto Rilancio

L'**inquadramento storico dell'imposta** mostra l'evoluzione di una figura a lungo gravata da ambiguità normative. Fino alla riforma del 2020, la giurisprudenza inseriva l'albergatore nella controversa categoria dell'**agente contabile**, applicando l'articolo 178 del Regio Decreto n. 827 del 1924. Come rilevano Carpenedo¹ e Panzica², il **solo incasso dell'imposta** comportava l'inserimento coatto del privato nell'iter della Pubblica Amministrazione. Gli operatori dovevano presentare il **conto giudiziale** compilando il **Modello 21**, rimanendo esposti ai **giudizi erariali** della Corte dei conti.

Questo inquadramento ha prodotto **conseguenze sproporzionate**. Chi ometteva o ritardava il riversamento rischiava una condanna per **peculato** ex articolo 314 del Codice Penale. La

giurisprudenza equiparava l'albergatore a un **incaricato di pubblico servizio** che si appropriava di denaro erariale. Il rischio d'impresa si trasformava in **rischio detentivo**, colpendo gli imprenditori per semplici disallineamenti di cassa o per la morosità degli ospiti. La giurisprudenza ha registrato un contenzioso enorme, generato da regolamenti locali privi di coordinamento nazionale.

La svolta è arrivata con l'articolo 180, comma 3, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. La norma definisce l'albergatore come **responsabile del pagamento** con diritto di rivalsa. La successiva legge di interpretazione autentica (D.L. n. 146/2021) ha sancito la retroattività della **depenalizzazione**. L'omesso versamento è oggi un **illecito tributario**, punito con la sanzione amministrativa del 30% ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Risolto il fronte penale, la nuova qualifica di responsabile d'imposta ha aperto crepe sul piano dell'equilibrio economico e dei margini operativi degli hotel.

2.2 — La pietra tombale sulla giurisdizione contabile e l'esclusione del danno erariale

La qualifica di **responsabile d'imposta** ha incontrato forti resistenze da parte della **magistratura contabile**. Diverse sezioni regionali della Corte dei conti hanno rivendicato a lungo la **giurisdizione erariale**, sostenendo che il maneggio di denaro pubblico conservasse lo status di agente contabile in capo all'albergatore. Questa sovrapposizione ha esposto le strutture ricettive a una **grave incertezza operativa**, strette tra le sanzioni dei Comuni e le azioni di recupero delle Procure erariali.

Il conflitto si è chiuso con l'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1527 del 23 gennaio 2026³, che sancisce l'**esclusione della giurisdizione contabile** per le liti sull'omesso o tardivo riversamento. La Cassazione chiarisce che il rapporto tra ente locale e gestore ricade interamente nella **materia tributaria**. Come nota Ferraro⁴, la pronuncia cancella un **doppio binario sanzionatorio** inefficiente e assegna la **competenza esclusiva** alla giustizia tributaria.

La Cassazione precisa che il mancato riversamento dell'imposta non integra un **danno erariale risarcibile**. Il credito del Comune costituisce l'oggetto di un'**obbligazione tributaria** e non un danno all'erario da perseguire con azione di responsabilità (in linea con Cass. SS.UU. n. 29862/2022). La precisazione tutela le imprese da duplicazioni di titoli esecutivi e si collega ai principi che regolano i [rapporti di pregiudizialità e giurisdizione tributaria](#), centralizzando ogni contesa sull'entità del dovuto davanti ai giudici tributari.

2.3 — La tutela del Ne Bis in Idem e il divieto di cumulo sanzionatorio

L'intervento delle Sezioni Unite ripara anche la falla del **cumulo sanzionatorio**. Fino a ieri, l'albergatore rischiava **tre procedimenti contemporanei** per la medesima violazione: il penale per peculato, il giudizio per danno erariale alla Corte dei conti e le sanzioni tributarie comunali. Un corto circuito sanzionatorio incompatibile con il principio del **ne bis in idem**, che vieta di punire due volte lo stesso soggetto per lo stesso fatto.

Sul punto, i **giudici costituzionali** hanno imposto che le sanzioni amministrative e fiscali rispettino una stretta **proporzionalità**, vietando **cumuli punitivi abnormi**. Anche la **giurisprudenza dell'Unione Europea** richiede che la severità delle misure di contrasto all'evasione non ecceda quanto necessario per garantire l'esazione. L'**accentramento dei giudizi** dinanzi alle sole Corti di giustizia tributaria neutralizza queste derive.

L'applicazione dell'**articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997** riconduce la sanzione entro parametri prevedibili e definiti per legge. Riconoscere questa **garanzia** non basta a sanare lo **squilibrio strutturale** dell'imposta. Gli operatori non rischiano più il carcere o la condanna contabile, ma rimangono prigionieri di un meccanismo che delega a privati doveri di esazione e **rischi finanziari** senza offrire adeguate contromisure a salvaguardia dell'attività d'impresa.

03. Il paradosso della solidarietà dipendente: l'obbligo di versare il non incassato

3.1 — Il rischio di insolvenza del turista traslato sull'albergatore

La qualificazione come **responsabile d'imposta**³ sposta sui flussi di cassa degli hotel un'**insidia economica diretta**. La figura del responsabile tributario (articolo 64 del D.P.R. n. 600/1973) risponde del tributo con **diritto di rivalsa**, ma questo impianto scarica l'intero **rischio di insolvenza** dell'ospite sul gestore. La giurisprudenza tributaria di legittimità ha sancito che l'hotel deve comunque versare l'imposta di soggiorno al Comune indipendentemente dal fatto di averla effettivamente riscossa dal cliente, lasciando la **perdita a carico dell'azienda**.

Questa **solidarietà dipendente** penalizza la **gestione finanziaria** dell'impresa. Nei casi di ospiti morosi, no-show non saldati o partenze improvvise, la struttura subisce una doppia perdita: perde la tariffa della camera e deve prelevare dalla propria cassa le somme del tributo per riversarle al Comune. La rivalsa concessa dalla legge si rivela una **finzione giuridica**. Avviare decreti ingiuntivi o **azioni di recupero** per frazioni di poche decine di euro, magari verso turisti stranieri, comporterebbe spese legali del tutto sproporzionate e antieconomiche.

Il legislatore trasforma l'imprenditore nel **garante dell'adempimento fiscale** altrui. Invece di esercitare i propri poteri di accertamento e riscossione, i Comuni delegano la **gestione del credito** a soggetti privati sprovvisti di tutele operative. La distanza tra una rivalsa nominale e l'impossibilità di recupero reale conferma la sproporzione di un **sistema che obbliga** le imprese a rispondere patrimonialmente dell'insolvenza di terzi.

04. L'impatto economico-finanziario e l'erosione dei margini: commissioni POS, carte di credito e intermediazione OTA

4.1 — L'haircut bancario e il divieto di surcharging sulle transazioni comunali

I **flussi finanziari** dell'imposta di soggiorno impattano direttamente sulla contabilità dell'hotel a causa dei **pagamenti elettronici**, che ormai coprono quasi l'intero transato. Al check-out, la banca acquirer processa un'**unica transazione sul lordo**. La cifra include la tariffa della camera, l'IVA e la quota dell'imposta di soggiorno. Sul totale, i circuiti applicano **commissioni percentuali** variabili dallo 0,50% al 2,50% in base al tipo di carta di credito presentata dall'ospite.

Si genera così un **onere occulto** a carico dell'hotel. La normativa europea PSD2 (recepita nell'articolo 62 del Codice del Consumo) impone il **divieto di surcharging**, impedendo di riaddebitare all'ospite i **costi di transazione**. L'albergatore non può escludere la quota del tributo dal calcolo commissionale, trovandosi obbligato a **finanziare le commissioni bancarie** su somme pubbliche e a riversare ai Comuni l'imposta al valore nominale esatto.

Questo deprezzamento, o **haircut bancario**, configura una **perdita ingiustificabile**. L'hotel subisce un **deflusso di cassa** per incassare somme di terzi, agendo come esattore che paga di tasca propria le spese di transazione per conto della Pubblica Amministrazione. Moltiplicato per migliaia di presenze, il cumulo di queste **micro-commissioni** incide in modo pesante sulla marginalità complessiva dell'azienda ricettiva.

4.2 — L'intermediazione delle OTA e la farraginosità dello scorporo in loco

L'**intermediazione delle Online Travel Agencies** (OTA) come Booking.com o Expedia aggrava le perdite. I portali trattengono **commissioni dal 15% al 25%** sull'intero pacchetto prenotato. Quando il portale incassa direttamente il **saldo online (merchant model)** includendo anche le tasse locali, calcola la commissione sul transato complessivo. La struttura riceve un importo già decurtato del **costo di intermediazione**, ma deve riversare all'amministrazione comunale l'imposta nominale piena, registrando un **ammanco immediato a proprio carico**.

Per contenere queste perdite, gli hotel scelgono lo **scorporo del pagamento**, requesting l'imposta al check-in o al check-out. La scelta penalizza l'**efficienza operativa** del front desk e rallenta le operazioni di accoglienza. Il pagamento separato genera **continui attriti** con gli ospiti internazionali, spesso infastiditi da transazioni aggiuntive di pochi euro. Se l'ospite rifiuta l'uso del contante, l'albergatore è costretto a una transazione sul **POS fisico** per importi minimi, subendo commissioni bancarie elevate sui **micropagamenti** e spreco di ore di lavoro del personale.

Al fine di illustrare in modo trasparente l'**effetto economico** di queste diverse modalità di riscossione, la tabella seguente simula l'**impatto finanziario** delle commissioni bancarie e di intermediazione sulla quota dell'imposta di soggiorno, calcolata su un soggiorno tipo di sette notti a Roma per due persone (tasso d'imposta pari a 7,00 euro a notte per persona):

Parametri dell'Operazione	Caso A: POS Standard (1,20%)	Caso B: Carta Premium (2,50%)	Caso C: Pre-pagamento OTA (18,00%)
Costo Stanza (7 notti)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Quota Imposta di Soggiorno	98,00 €	98,00 €	98,00 €
Totale Transato	1.098,00 €	1.098,00 €	1.098,00 €
Costo Commissione su Imposta	1,18 €	2,45 €	17,64 €
Dovuto al Comune	98,00 €	98,00 €	98,00 €
Perdita Netta per l'Hotel	-1,18 €	-2,45 €	-17,64 €

La simulazione mostra come l'hotel subisca un danno patrimoniale netto in ciascuna opzione di pagamento. Con il saldo tramite OTA, la perdita commissionale raggiunge importi insostenibili su base annua. Obbligare la struttura ricettiva a riversare somme lorde non incassate interamente a causa delle commissioni trattenute significa costringerla a finanziare la riscossione del tributo per l'ente pubblico.

05. Il diniego dell'aggio di riscossione e i profili di illegittimità costituzionale

5.1 — Il diniego dell'aggio tra rigore contabile e isole virtuose di rimborso

Le **associazioni di categoria** hanno promosso numerosi ricorsi amministrativi per ottenere un **aggio di riscossione**, sul modello di quanto riconosciuto ad altri esattori privati di entrate pubbliche. I **giudici amministrativi** hanno però respinto le richieste, qualificando l'esazione come **adempimento**

meramente strumentale all'attività alberghiera, ritenendola priva di gravosità e difficoltà per un operatore professionale.

Gli organi di controllo della **magistratura contabile** hanno imposto una chiusura altrettanto netta, vietando ai Comuni di rimborsare le spese gestionali o riconoscere indennizzi all'albergatore. Questa chiusura ha bloccato anche i tentativi delle amministrazioni più sensibili, costringendole a revocare **rimborsi forfettari** già istituiti a favore degli hotel sotto la minaccia di sanzioni per **danno erariale**. La giurisprudenza di legittimità ha blindato l'interpretazione restrittiva, negando rimborsi commissionari in mancanza di una legge statale esplicita.

Poche **eccezioni territoriali** confermano la gravità del problema. Alcuni enti locali, come Verona e Rapallo, riconoscono nei regolamenti comunali un rimborso forfettario dell'**1,50%** sulle somme riscosse con sistemi elettronici tracciati. Si tratta di rari **correttivi** che dimostrano la realtà dell'onere commissionale. Senza una **norma quadro nazionale** e uniforme, la compensazione resta affidata all'arbitrio e alla disponibilità dei bilanci comunali, frammentando le condizioni concorrenziali sul territorio.

5.2 — Il vulnus costituzionale agli artt. 23, 41 e 53 della Carta

Questo quadro normativo solleva gravi dubbi di **legittimità costituzionale**, incrinando il patto fiscale tra Stato e imprese. L'obbligo di riscuotere l'imposta pagandone di tasca propria i costi di transazione viola l'**articolo 23 della Costituzione**, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non per legge. I giudici costituzionali tutelano i consociati da **decurtazioni patrimoniali coatte** prive di indennizzo. Poiché la rivalsa dell'albergatore esclude le commissioni bancarie accessorie, si realizza una **prestazione patrimoniale imposta** priva di copertura legislativa.

La disciplina si scontra anche con il principio della **capacità contributiva** ex **articolo 53 della Costituzione**. Come rileva Russetti⁵, l'imposta colpisce unicamente la **capacità di spesa** manifestata dal turista con il soggiorno. Se l'hotel subisce un haircut bancario sulle transazioni per riversare l'importo lordo al Comune, la pretesa fiscale finisce per intaccare il **reddito d'impresa** dell'albergatore, stravolgendo il presupposto economico della tassa di soggiorno.

Imporre compiti burocratici gratuiti confligge infine con l'**articolo 41 della Costituzione**. L'**iniziativa economica privata** non può essere piegata a una **servitù esattoriale perpetua** e non indennizzata, che assorbe ore di lavoro e investimenti in software gestionali a favore del Comune. Il diniego di

indennizzi ratifica un'espropriazione di cassa a danno degli alberghi, violando i principi di equità e libertà economica che dovrebbero orientare l'attività amministrativa.

06. La giungla dei regolamenti locali e il rischio della sospensione della licenza

6.1 — La frammentazione tariffaria e gli adempimenti dichiarativi duplicati

La **gestione burocratica quotidiana** aggrava i costi per gli hotel. L'autonomia regolamentare dei Comuni ha frammentato le tariffe in base a confini municipali, classificazione e stagionalità. L'aumento del 40% delle tariffe per il Giubileo (fino a 10,00 euro a notte) costringe gli operatori ad aggiornare costantemente i **software gestionali PMS** per evitare sanzioni legate a errori di tariffazione al front desk.

Le **procedure di esenzione** richiedono un'istruttoria complessa e onerosa. I regolamenti comunali differenziano le soglie di età per i minori ed esentano disabili, accompagnatori o autisti. Il personale deve verificare e conservare **dati sensibili** come le certificazioni mediche, archiviando moduli di autocertificazione per i futuri controlli dell'ufficio tributi. Questo adempimento rallenta le procedure di check-in, costringe ad **aumentare il personale** per evitare file e danneggia la qualità dell'accoglienza.

Gli **obblighi di dichiarazione e rendicontazione** costituiscono una duplicazione irrazionale e un **onere sommerso**. La legge ha istituito un'unica **dichiarazione annuale telematica MEF** per semplificare gli adempimenti, ma i Comuni continuano a pretendere comunicazioni mensili o trimestrali sui propri portali dedicati. In aggiunta a questa complessa gestione ordinaria, ogni struttura ricettiva deve impiegare mensilmente **diverse ore del proprio personale** di front desk e di amministrazione per adempiere alla compilazione dei vari moduli cartacei ed elettronici di rendicontazione obbligatori. Si tratta di un assorbimento di tempo lavorativo che sottrae risorse preziose all'accoglienza degli ospiti e si traduce in un **peso economico notevole** e diretto a carico dei bilanci delle aziende private, costrette a finanziare la macchina burocratica dell'ente impositore locale.

Sul punto, la Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 18018/2023⁶) ha chiarito che gli **obblighi dichiarativi locali** gravano sul gestore anche nel caso in cui le prenotazioni siano gestite ed

incassate tramite **portali online**, escludendo esenzioni per intermediazione.

6.2 — Il potere inibitorio dei Comuni: la sospensione della licenza ricettiva

Le amministrazioni locali hanno introdotto **sanzioni atipiche di eccezionale gravità**. Diversi regolamenti comunali prevedono la **sospensione del titolo abilitativo** (la licenza d'impresa) in caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno. La **chiusura forzata**, che può estendersi fino a sei mesi, **interrompe l'attività aziendale**, mette a rischio i posti di lavoro dei dipendenti e pregiudica le prenotazioni dei contratti commerciali con i tour operator.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1016/2020⁷) ha legittimato questo **potere inibitorio**, confermando il provvedimento del Comune di Roma emesso in base all'**articolo 27 della Legge Regionale del Lazio n. 13/2007**. Per i giudici amministrativi, l'inadempimento degli obblighi di riversamento giustifica il **blocco dell'attività ricettiva**, trattandosi di un dovere connesso all'esercizio stesso della ricettività alberghiera.

Questa **misura interdittiva** è palesemente sproporzionata. Le pendenze sui tributi locali si recuperano con le ordinarie **procedure coattive** o con sanzioni pecuniarie mirate, non spegnendo un'attività produttiva protetta dall'articolo 41 della Costituzione. Come ribadito dai giudici delle leggi, le sanzioni amministrative devono rispettare un **criterio di adeguatezza**. Usare la licenza come **strumento di coercizione erariale** costituisce un abuso che minaccia la sopravvivenza stessa delle imprese del settore.

07. TARI e deviazione del tributo di scopo: le battaglie di categoria

7.1 — Il finanziamento dei rifiuti (TARI) e la deviazione del tributo di scopo

La **deviazione del gettito** altera il rapporto di fiducia tra istituzioni ed imprese. L'imposta di soggiorno è nata come **tributo di scopo** per finanziare investimenti nel settore turistico e la manutenzione dei

beni culturali. La **Legge di Bilancio per il 2024 (Legge n. 213/2023)** ha modificato l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, allargando la destinazione dei fondi alla **copertura del servizio rifiuti**. Una decisione avversata con forza dalle nostre associazioni.

Come sottolineato da Nucara⁸ in audizione al Senato, l'estensione finalistica introduce una **doppia imposizione indiretta** a carico degli alberghi. Le strutture ricettive pagano già una **TARI elevatissima**, calcolata sulle ampie superfici di camere e sale comuni. Destinare l'imposta di soggiorno alla gestione dei rifiuti urbani costringe le imprese ad agire da esattori gratuiti per coprire un **servizio ordinario** che l'ente pubblico deve finanziare con la **fiscalità generale** o con le tariffe dei rifiuti già liquidate dagli operatori.

Questo tradimento della **natura finalistica** dell'imposta rompe il patto con turisti e operatori. I proventi non servono più a sostenere la promozione e lo **sviluppo turistico** del territorio, ma coprono la **spesa corrente dei Comuni**. Le strutture ricettive si ritrovano a riscuotere balzelli per servizi comunali standard, senza alcun ritorno per l'economia dell'ospitalità, alimentando una giustificata insofferenza della categoria verso il tributo.

7.2 — Le proposte di riforma: dalla City Tax universale alla compartecipazione IVA

Per uscire dall'impasse serve una **riforma nazionale e strutturale**. Chiediamo di introdurre un **aggio obbligatorio di riscossione** parametrato sui costi gestionali reali delle strutture. In subordine, occorre prevedere un **credito d'imposta** o un ristoro automatico per compensare le **commissioni bancarie** pagate sulle transazioni POS e OTA. Il correttivo annullerebbe la perdita determinata dal divieto di surcharging, allineando l'adempimento tributario alle normali regole dell'economia d'impresa.

Sul piano generale, proponiamo di superare l'attuale tassa sostituendola con una **City Tax universale** estesa a tutti i visitatori del territorio, compresi gli **escursionisti giornalieri**, oppure di destinare ai Comuni una quota della **compartecipazione IVA** generata dalla filiera turistica. Il modello assicurerebbe **entrate stabili** alle amministrazioni locali senza imporre **compiti esattoriali gratuiti**, oneri digitali non indennizzati e **sanzioni inibitorie** agli alberghi. Riformare la disciplina permetterebbe di ricomporre un patto fiscale equo, in cui il finanziamento pubblico locale non si realizzi a spese della libertà economica e della redditività del nostro settore.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, [artt. 23, 41 e 53](#).

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, [art. 4](#) (Istituzione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del federalismo fiscale municipale).

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, [art. 180, comma 3](#) (Decreto Rilancio, qualificazione del gestore a responsabile d'imposta con rivalsa).

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, [art. 5-quinquies](#) (Decreto Fiscale, interpretazione autentica ad efficacia retroattiva).

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, [art. 1, comma 493](#) (Legge di Bilancio 2024, estensione del gettito alla copertura dei costi del servizio rifiuti - TARI).

Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, [art. 27](#) (Norma per le diffide e la sospensione dell'attività per omesso riversamento).

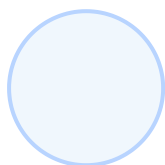
Codice del Consumo, [art. 62](#) e Direttiva UE 2015/2366 (PSD2, divieto di addebito di commissioni per l'uso di pagamenti elettronici).

Giurisprudenza citata

3. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026. La pronuncia esclude in via definitiva la giurisdizione erariale della Corte dei conti sul gestore, qualificando il rapporto come esclusivamente tributario sotto lo status di responsabile d'imposta.
6. Corte di Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza n. 18018 del 23 giugno 2023. La pronuncia chiarisce che gli obblighi di registrazione e comunicazione gravano sul gestore anche nel caso in cui le locazioni brevi siano intermedie da portali online.
7. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 1016 del 10 febbraio 2020. I giudici amministrativi legittimano la sospensione dell'attività ricettiva disposta dal Comune per morosità o ritardo nel riversamento dell'imposta di soggiorno.

Dottrina richiamata

1. C. Carpenedo, *Il gestore che incassa l'imposta di soggiorno è ancora agente contabile?*, in Ufficiotributi.it, 2021. Studio dell'evoluzione dello status del gestore ricettivo all'indomani del Decreto Rilancio.
2. S. Panzica, *L'imposta di soggiorno questa sconosciuta*, in AOTS, 2023. Saggio sistematico sulle criticità gestionali e storiche dell'imposta a livello comunale.
4. M. M. Ferraro, *Insussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti sul mancato versamento dell'imposta di soggiorno*, in italiAppalti, 2026. L'autrice commenta l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527/2026 chiarendo il riparto erariale-tributario.
5. D. Russetti, *L'incerta compatibilità tra diritto comunitario e art. 53 della Costituzione*, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2020. L'autore analizza la conformità dell'imposta alla capacità contributiva e le distorsioni derivanti dall'esazione dei privati.
8. A. Nucara (Federalberghi), *Audizione sull'imposta di soggiorno presso la Commissione Finanze del Senato*, 2024. Documento istituzionale che illustra le iniquità economiche per gli albergatori e propone correttivi di riforma.



A cura di:

Ludovica Cella

Vicepresidente regionale di Federalberghi Emilia-Romagna e presidente di Federalberghi Piacenza

Sulla rivista Metodo Giuridico interviene con approfondimenti sistematici sui profili economici, gestionali e normativi dell'impresa turistico-ricettiva.